

Normativa e prassi

Imposte sui “Pir”: modello F24 con codice fiscale facoltativo

15 Marzo 2018

La novità riguarda il caso in cui i versamenti delle somme sono effettuati cumulativamente per tutti i soggetti titolari del piano di risparmio decaduti dal beneficio tributario

Thumbnail Image not found or type unknown A seguito delle richieste di chiarimento formulate dalle associazioni di categoria, i versamenti delle imposte e degli interessi, da corrispondere per effetto della decadenza dal beneficio fiscale previsto per i redditi di capitale e diversi derivanti da investimenti nei piani di risparmio a lungo termine (Pir), possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dello strumento finanziario.

In questo caso, nel campo del modello F24 “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” l’indicazione del codice fiscale dei titolari dei Pir è facoltativo. La precisazione dell’Agenzia, nelle more dei necessari approfondimenti, arriva con la **risoluzione n. 23/E** del 15 marzo 2018.

Nel campo “*anno di riferimento*”, inoltre, può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato “AAAA”.

Il chiarimento fa seguito alla precedente risoluzione (n. 21/E del 9 marzo scorso) con cui era stato istituito il codice tributo “1070” per consentire il versamento delle somme agli intermediari (vedi articolo “**Tutto pronto per versare le imposte sui Pir decaduti dai benefici fiscali**”).

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/imposte-sui-pir-modello-f24-codice-fiscale-facoltativo>